

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2027 del 09/04/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 27, 28 E 31 - CAVALLONE FRANCESCO - DOMANDE 05.01.2016 DI RINNOVO, 16.05.2022 DI VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI SISSA-TRE CASALI (PR), STRADA LORNO. PROC PR07A0097. SINADOC 18556.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2104 del 09/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove APRILE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.G.R. 1060 del 26/06/2023 "Prime disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/2022";

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- con Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, successivamente rinnovato con D.D.G. 126/2021 e D.D.G. 124/2023;

PRESO ATTO delle domande prot. 1025 del 05.01.2016 di rinnovo e prot. 80800 del 16.05.2022 di variante sostanziale con cui il sig. Giuffredi Gianni, C.F. GFFGNN39M04L299 ha richiesto il rinnovo e la variante sostanziale della concessione di derivazione da acque pubbliche ai sensi dell art. 27, r.r. 41/2001, codice pratica PR07A00978 (unificata con PRPPA0645);

PRESO ATTO che la domanda di variante è corredata dalla prescritta documentazione tecnica a firma di un tecnico abilitato;

PRESO ATTO della domanda (assunta al protocollo ARPAE con il n. 20811 in data 02.02.2024) con cui Cavallone Francesco impresa individuale, c.f. CVLFFNC99S04F205B e p. IVA 03910281207, ha richiesto il cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche ai sensi dell art. 28, R.R. 41/2001, codice pratica PR07A00978 (unificata con PRPPA0645);

DATO ATTO che ai sensi dell art 27 comma 8) del R.R. 41/200, L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

PRESO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 236 del 03.08.2022 senza che nei termini di legge siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001;
- che la medesima Autorità ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo ERA*", definiti dalla medesima Direttiva;
- che con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del metodo del suddetto "*Metodo ERA*" della "*Direttiva Derivazioni*";
- che in base alla valutazione ex ante condotta col "*Metodo ERA*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima Direttiva;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole della Provincia di Parma, acquisito in data 22.07.2022 prot 121979;
- della Determinazione n. 514 del 11/08/2022 del Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale pervenuto in data 19.08.2022 prot 136611 che ha stabilito "Di concludere favorevolmente la valutazione di incidenza, evidenziando

che il rinnovo della concessione di prelievo di acque sotterranee ad uso irriguo sopra descritto non determina una incidenza sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZSC/ZPS IT4020017 “Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po”;

ACCERTATO che il richiedente:

ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone fino all’anno 2024;

ha versato, in data 29.01.2024, la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- Il Responsabile del procedimento è il Titolare dell’Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi" Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest ARPAE, Pietro Boggio Tomasaz;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo con variante e cambio di titolarità della concessione codice pratica PR07A0097;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** al Sig. Cavallone Francesco impresa individuale, c.f. CVLFNC99S04F205B e p. IVA 03910281207, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31, R.R. 41/2001, il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola, codice pratica PR07A0097 (unificata con PRPPA0645) tramite 4 pozzi siti in Comune di Sissa-Trecasali (PR) con portata d' esercizio massima pari a l/s 10,49 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 7436;
2. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 19.03.2023;
3. **di stabilire che** la concessione è rinnovata fino al 31.12.2033;
4. **di dare atto che** quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2024 è stato pagato;
5. **di dare atto che** la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro complessivi, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto che** il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto che:**
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla

Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

9. ***di dare, infine, atto*** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

**Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma**

Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Cavallone Francesco impresa individuale, c.f. CVLFNC99S04F205B e p. IVA 03910281207,(codice pratica PR07A0097).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L'opera di presa è costituita da n. 4 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

1. Il pozzo P1 PRA8279 è ubicato nel punto di coordinate UTM* 32N: x = 600911 y = 4970675; sul terreno censito al catasto del Comune Sissa-Trecasali in Strada Lorno, Dati catastali: foglio 31 mappale 40 di proprietà del richiedente e ha le seguenti caratteristiche: diametro di mm 152.4 (6"), profondità m 14, equipaggiato con turbina adescante azionata da trattore della potenza di kW 2,2 e con portata massima di prelievo di l/s 2,83;
2. Il pozzo P2 PRA8289 è ubicato nel punto di coordinate UTM* 32N: x = 600323 y = 4971399; sul terreno censito al catasto del Comune Sissa-Trecasali in Via Grande, Dati catastali: foglio 27 mappale 40 di proprietà del richiedente e ha le seguenti caratteristiche: diametro di mm 152.4 (6"), profondità m 17, equipaggiato con turbina adescante azionata da trattore della potenza di kW 2,2 e con portata massima di prelievo di l/s 2,83;
3. Il pozzo P3 PR07A0645 è ubicato nel punto di coordinate UTM* 32N: x = 601103 y = 4971001; sul terreno censito al catasto del Comune Sissa-Trecasali in Strada Lorno, Dati catastali: foglio 31 mappale 58 di proprietà del richiedente e ha le seguenti caratteristiche: diametro di mm 152.4 (6"), profondità m 14, equipaggiato con turbina adescante azionata da trattore della potenza di kW 2,0 e con portata massima di prelievo di l/s 2;
4. Il pozzo P4 PR07A0097 è ubicato nel punto di coordinate UTM* 32N: x = 601136

y = 4971146; sul terreno censito al catasto del Comune Sissa-Trecasali in Strada Lorno, Dati catastali: foglio 27 mappale 18 di proprietà di altro soggetto e ha le seguenti caratteristiche: diametro di mm 152.4 (6”), profondità m 13, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2,2 e con portata massima di prelievo di l/s 2,83; Il pozzo P4 è ubicato all’interno del sito “Natura 2000” denominato IT4020017.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D’USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l’irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Sissa Trecasali (PR), della superficie complessiva di circa 9,29 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 10,49) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 7436.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0350ER-DQ2-CCS Conoidie Taro - acquifero confinato superiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell’importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l’anno **2024** ammonta a **euro 35,29**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, pena l’avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell’acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all’aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non

provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la

concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le

prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.